

MOZIONE

Obbligo di presentazione dell'estratto del casellario giudiziario previsto dall'art. 60 LEDP votato dal Gran Consiglio il 22 marzo 2004

"Gli è tutto sbagliato, gli è tutto da rifare!"

Atto I: nuovo art. 60 LEDP, data d'entrata in vigore della norma

del 21 giugno 2004

La caratteristica esclamazione di Gino Bartali che fa da titolo al nostro atto parlamentare ben si addice purtroppo ad una recente decisione del Gran Consiglio ticinese.

Infatti nel corso della seduta di lunedì 22 marzo il Parlamento ha modificato l'art 60 LEDP inserendo, dopo alcuni esercizi di alto contorsionismo, il principio secondo il quale i candidati ad una carica elettiva cantonale o comunale dovranno in futuro rendere pubblica la loro posizione giudiziaria presentando l'estratto del casellario.

L'obiettivo è quello di offrire all'elettore la possibilità di scegliere con cognizione di causa valutando se tale o tal altro candidato meriti fiducia in considerazione anche di suoi eventuali trascorsi penali.

Le voci critiche che si sono levate (in particolare attraverso il rapporto di minoranza Adobati) non hanno raccolto sufficienti consensi e la modifica legislativa è stata appunto approvata.

In perfetta coerenza con quanto sopra, due giorni più tardi il gruppo PPD ha presentato un'iniziativa generica per inserire nella nostra legislazione il principio che permetta la destituzione dei membri di consessi politici cantonali e comunali autori di reato.

La procedura segue il suo corso e l'oggetto, assegnato alla Commissione speciale Costituzione e diritti politici, tornerà a medio termine in Parlamento.

Per evitare flagranti disparità di trattamento

Si sarebbe quindi potuto attendere pazientemente questa scadenza per riproporre il tema se non ci fosse una questione contingente sulla quale occorre chinarsi rapidamente per evitare flagranti disparità di trattamento.

Già il 22 marzo in aula il deputato Attilio Bignasca aveva manifestato il dubbio che alcune modifiche del Codice penale svizzero che entreranno prossimamente in vigore avrebbero potuto stravolgere i presupposti del problema e vanificare così gli sforzi del Parlamento.

All'affermazione non si prestò probabilmente l'attenzione che avrebbe meritato.

Torniamo sull'oggetto e questo a seguito anche di un interessante articolo di Fulvio Pezzati dal titolo "Quando il Parlamento dà prova di slanci etici e piccole amnesie" apparso il 30 marzo sul Giornale del Popolo.

A norma dell'art 371 del Codice penale che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio 2006 sull'estratto del casellario giudiziario rilasciato a privati figureranno in futuro unicamente le sentenze pronunciate per crimini nonché l'interdizione dell'esercizio di una professione.

È crimine ai sensi dell'art 10 dello stesso testo il reato per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni. Si tratta di una vera e propria rivoluzione rispetto alla situazione attuale, che prevede figurino sull'estratto anche le condanne per i delitti (da tre giorni a tre anni quindi) come pure per certe contravvenzioni.

Da ciò discenderebbe una palese discriminazione se l'art 60 LEDP votato dal Gran Consiglio entrasse in vigore nel corso dei prossimi mesi.

Infatti i candidati che si sono presentati alle recenti elezioni comunali non hanno logicamente dovuto presentare alcun estratto, poiché la norma ancora non aveva effetto.

I candidati alle elezioni cantonali nel 2007 ed alle comunali nel 2008 da parte loro presenteranno sì l'estratto, ma secondo le nuove norme contenute nel Codice penale a quel momento in vigore.

Questo significa che potrà presentare un estratto vergine anche colui che è stato condannato per reati di una certa gravità, ma per i quali l'articolo della parte speciale del Codice penale non prevede una pena detentiva superiore ai tre anni e che quindi non sono tecnicamente definibili come crimini.

Così sarà ad esempio per :

- l'omicidio colposo, le lesioni semplici o l'omissione di soccorso;
- l'appropriazione semplice;
- la diffamazione, la calunnia;
- gli atti sessuali con persone dipendenti, l'esibizionismo, la pornografia, la sottrazione di minorenni;
- la pubblica istigazione alla violenza;
- la discriminazione razziale.

La lista non è terminata e sarebbe lunga. Si possono aggiungere la denuncia mendace, lo sviamento della giustizia, il favoreggiamento, la liberazione di detenuti, la violenza contro le autorità ed i funzionari.

Un estratto di candore esemplare potrà presentarlo, per guadagnarsi la fiducia dell'elettorato, anche colui che è stato condannato l'anno precedente per corruzione elettorale, frode elettorale, violazione del segreto del voto.

Chi rimarrà con la "peppa tencia" in mano? Ebbene, i candidati agli esecutivi ed ai legislativi comunali di quegli enti locali aggregati che hanno visto slittare le elezioni al 13 marzo 2005. Loro dovranno - se il nuovo articolo 60 LEDP entrasse in vigore prima di allora - presentare l'estratto, pagare quindici franchetti per ottenerlo, ma soprattutto saranno praticamente gli unici ad esporre pubblicamente i reati "minori" commessi (se così li si vogliono chiamare).

Da qui la necessità che la norma votata dal Parlamento lo scorso 22 marzo resti "congelata" per lo meno sino a dopo questa scadenza.

Per queste ragioni, facendo uso delle facoltà previste dall'art. 101 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti col Consiglio di Stato chiedo al Governo - nella forma della mozione, proposta scritta fatta affinché si esamini l'opportunità di prendere un provvedimento di interesse generale - di valutare la possibilità di fissare l'entrata in vigore dell'art 60 LEDP al più presto al 1° aprile 2005, primo aprile che pare d'altronde confacente ad una norma che, come avremo occasione di esporre in un successivo atto parlamentare, costituisce una delle più improvide decisioni mai prese dal Parlamento ticinese.

Alex Pedrazzini